



COMUNE DI MEZZOMERICO

Provincia di Novara

ORDINANZA n. 15 / 2020

**Oggetto: DIVIETO DI COMPIERE ATTI CONTRO LA PUBBLICA DECENZA SULLA
PIAZZA DEL MUNICIPIO**

IL SINDACO

Considerato che in occasione di manifestazioni sportive o attività agonistiche e non, che vengono svolte sul territorio comunale, si è riscontrato che molti partecipanti utilizzano la Piazza del Municipio per cambiarsi gli abiti e lavarsi nella pubblica fontanella, prima di fare ritorno a casa;

Rilevato che tali comportamenti vanno contro la pubblica decenza, decoro e moralità, così come normalmente percepita dalla gente comune;

Ritenuto quindi dover intervenire in merito, con apposita Ordinanza, affinché tali comportamenti non siano ammessi;

Visto il Testo Unico Enti Locali n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto l'art.50 del T.U.E.L. e s.m.i.;

Visto l'art.44 (Atti contrari al decoro e alla decenza) del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

Ai fini della tutela della pubblica decenza, decoro e moralità, ed ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile,

IL DIVIETO

di utilizzo della Piazza del Municipio per effettuare cambi di abito, spogliarsi alla pubblica vista, e lavarsi nella pubblica fontanella;

L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del sopracitato art.44 del Regolamento di Polizia Urbana, da € 150,00 a € 450,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all' Autorità Giudiziaria.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga affisso all' Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Mezzomerico.

Di inviare, la presente ordinanza:

- al Corpo di Polizia Municipale,
- agli Agenti della Forza Pubblica presenti sul territorio comunale.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune (dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i) ;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità., entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

Dalla Residenza Municipale, li 13.10.2020

IL SINDACO
(Mattachini Pietro)

